

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 3456

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore SCALERA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 MAGGIO 2005

—————

Norme sulle dismissioni immobiliari

—————

ONOREVOLI SENATORI. - L'indirizzo del governo in materia di dismissione e cartolarizzazione degli immobili pubblici affronta con una logica di tipo contabilistico una materia particolare come la vendita in blocco di complessi immobiliari, che presenta profili socio-economici di grande delicatezza.

Oggetto del presente disegno di legge è intervenire su tali terreni offrendo una possibile soluzione a problemi reali.

Passando all'esame delle norme in oggetto, al comma 1 dell'articolo 1 si prevede che, al fine di favorire e accelerare la realizzazione dei piani di dismissione dei rispettivi patrimoni immobiliari, gli enti previdenziali pubblici siano autorizzati a definire bonariamente la posizione debitoria dei conduttori di immobili ad uso abitativo maturata alla data del 30 settembre 2004. Questi ultimi devono però versare, previa formale rinuncia a qualsiasi azione, eccezione o pretesa, l'80 per cento delle somme risultanti a loro debito dalle scritture contabili a titolo di morosità

locativa per canone ed oneri accessori, oltre alle eventuali spese legali.

Al comma 2 del medesimo articolo si prevede che per le unità immobiliari occupate da conduttori ultrassessantacinquenni o da famiglie con membri portatori di *handicap* sia consentita l'alienazione della sola nuda proprietà, quando essi abbiano esercitato il diritto di opzione e di prelazione con riferimento al solo diritto di usufrutto. Tali condizioni favorevoli si applicano anche ai conduttori di alloggi demaniali del Ministero della difesa.

Infine, al comma 3, si prevede che nell'ambito delle procedure di dismissione del patrimonio dello Stato le amministrazioni comunali, a richiesta, possano vedersi attribuito in concessione gratuita per 99 anni l'utilizzo di beni immobili di valore al fine di utilizzarli per fini istituzionali. Tale possibilità è concessa, in particolar modo, a quelle amministrazioni nel cui territorio ricadono beni immobili di valore storico e da tempo abbandonati.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

(Dismissioni)

1. Al fine di favorire e accelerare la realizzazione dei piani di dismissione dei rispettivi patrimoni immobiliari, gli enti previdenziali pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, sono autorizzati a definire bonariamente la posizione debitoria dei conduttori di immobili ad uso abitativo maturata alla data del 30 settembre 2004 purchè questi, previa formale rinuncia a qualsiasi azione, eccezione o pretesa, versino in unica soluzione e senza interessi l'80 per cento delle somme risultanti a loro debito dalle scritture contabili a titolo di morosità locativa per canone ed oneri accessori, oltre alle eventuali spese legali.

2. All'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «Per le unità immobiliari occupate da conduttori ultrasessantacinquenni o da famiglie con membri portatori di *handicap* è consentita l'alienazione della sola nuda proprietà, quando essi abbiano esercitato il diritto di opzione e di prelazione di cui al comma 5 con riferimento al solo diritto di usufrutto. Le condizioni di cui al periodo precedente si applicano ai conduttori di alloggi demaniali del Ministero della difesa di cui alla legge 18 agosto 1978, n. 497, oggetto di cartolarizzazione ai sensi e per gli effetti del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, se ultrasessantenni.

3. Nell'ambito delle procedure di dismissione del patrimonio dello Stato le amministrazioni comunali, a richiesta, possono chiedere in concessione gratuita per 99 anni l'utilizzo di beni immobili di valore per fini istituzionali.

Art. 2.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.